

**COMUNICATO DECRETO DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) DEL 14 GENNAIO 2021**

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio u.s. lascia inalterato il quadro generale che ci riguarda limitatamente alle attività agonistiche.

In ogni caso, di seguito riportiamo il testo relativo:

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ... (omissis):

comma 10:

*e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di **preminente interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. L'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del presente decreto, e' consentito previa sottoposizione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzodi tampone e risultato negativo;*

...

L'articolo 3 poi aggiunge:

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto.

Si tratta delle così dette "zone rosse" dove il comma 4 lettera d) introduce ulteriori limitazioni all'attività sportiva ma limitatamente alle lettere f) e g) del precedente art. 1 comma 10, **non interferendo sulla citata lettera e) e lasciando quindi inalterata la possibilità di proseguire le attività sportive anche in queste zone, naturalmente con le limitazioni previste.**

Rimane quindi confermata l'identificazione delle competizioni di **"preminente interesse nazionale"** limitatamente a quelle di livello agonistico.

Così come rimane poi in capo al Coni, sulla base di specifico provvedimento, la definizione di dette competizioni.

Al momento non è pervenuta nota da parte del Coni di aggiornamento del calendario gare pubblicato sul sito del Coni stesso che, per quanto ci riguarda, riporta già anche le gare successive al 31/1/2021 (termine che era stato definito con delibera Coni e legato alla fine dello stato di emergenza ora prorogato al 30/4/2021).

L'elenco è consultabile qui:

<https://www.coni.it/it/speciale-covid-19>

In caso di specifiche richieste da parte del Coni provvederemo a fornire una versione aggiornata.

Si ricorda che sono comprese nell'elenco, come previsto, solo le gare riservate a tesserati agonisti e quindi in possesso di certificato medico agonistico non scaduto.

Non è possibile proseguire l'attività e la preparazione per chi ha il certificato medico di tipo non agonistico.

Richiamando la responsabilità dei Presidenti delle Società sportive in tema di certificazione medica, ricordiamo di nuovo la recente diffusione da parte del Ministero della Sanità del protocollo predisposto da FMSI (Federazione Medica Sportiva Italiana) per il rinnovo del certificato medico per gli atleti che hanno avuto il covid.

Il documento è presente sulla pagina del sito federale dedicata al covid:

<http://www.fisir.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html>

Il DPCM del 14/1 scade il 5 marzo 2021.

Le associazioni che hanno difficoltà legate all'uso degli impianti comunali per i quali i comuni richiedono la prevista comunicazione del Coni devono segnalare la pagina del sito Coni su riportata, dove sono presenti i documenti federali.

Infine per chi ha necessità di giustificare il trasferimento per raggiungere le sedi di gara e/o di allenamento si suggerisce di avere con sé, oltre al modulo di autodichiarazione, una convocazione su carta intestata della società o l'elenco dei tesserati da cui risulta il proprio nome, questo comunicato e la precedente circolare del 28/10.

Tale indicazione rappresenta un consiglio in quanto non sono assolutamente prevedibili le eventuali modalità di controllo che saranno poste in essere nelle varie regioni.

Roma, 18 gennaio 2021

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

